

Camera Penale Veneziana

“Antonio Pognici”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE--SEDE--DURATA--SCOPO

Art. 1

Denominazione

È costituita in Venezia la libera Associazione denominata: CAMERA PENALE VENEZIANA “Antonio Pognici”.

Aderisce alla Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Venezia, presso il Tribunale di Venezia.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Scopo

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone:

I. di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione;

II. di operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

III. di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'avvocatura;

IV. di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la

Presidente: VENEZIA – MESTRE, Corso del Popolo 70 – 30172
(Tel. 041977304 - Fax 041/8220057)

Segreteria: VENEZIA – S. Croce 430 - 30135 - Tel. 041/5209155 - Fax 041/5203106

Segretario: CHIOGGIA – Campo S. Andrea 640 – 30015 - Tel. e Fax 041/401775

Tesoriere: VENEZIA – MESTRE, P.le L. Da Vinci 8 – 30172
(Tel. 0415055596 – Fax 0418626634)

giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;

V. di vigilare sulla corretta applicazione della legge;

VI. di affermare che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione;

VII. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l'attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;

VIII. di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;

IX. di assistere i colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;

X. di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;

XI. di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;

XII. di assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promovendo le opportune iniziative;

XIII. di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l'Unione delle Camere Penali del Veneto e con le altre Associazioni forensi;

XIV. di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, mediante proposte ed iniziative nell'interesse dei soci e della classe forense. Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:

1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;

2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

3. sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;

4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;

5. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

6. istituire borse di studio;

7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello

internazionale;

8. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.

I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale

non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

CAPO II

SOCI ORDINARI--SOCI ONORARI

Art. 5

Soci

Possono essere soci tutti gli avvocati e i praticanti avvocati che svolgano attività professionale in materia penale e che sottoscrivano una dichiarazione di impegno a rispettare i principi della Associazione e della professione; i Colleghi non appartenenti al Foro di Venezia saranno iscritti previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono soci altresì coloro che, per meriti speciali accertati e deliberati dal Consiglio Direttivo, vengano chiamati a far parte dell'Associazione, potendo anche non essere avvocati o praticanti avvocati; essi sono denominati soci onorari. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata, per ogni esercizio, entro l'ultimo giorno di febbraio dell'esercizio medesimo.

Art. 6

Cessazione da socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso o per decadenza.

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

- a) che non partecipino alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione, ovvero alle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera, in ogni caso, la decadenza del socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa per due annualità, anche non consecutive e che non si sia messo in regola con il versamento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione di formale diffida da parte del Presidente, da inviarsi al socio moroso a mezzo pec o racc a/r dopo un mese dall'inoltro di un primo informale invito di pagamento da parte del Tesoriere. Il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere nuovamente iscritto all'associazione, previo versamento e regolarizzazione, oltre che della quota associativa relativa all'esercizio in corso al momento della richiesta di nuova iscrizione, anche delle quote rispetto alle quali è stato dichiarato moroso.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato, anche a maggioranza, dal Collegio.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci;
- B. il Presidente;
- C. i Presidenti d'Onore;
- D. il Consiglio Direttivo;
- E. il Collegio dei probiviri;
- F. il Collegio dei revisori, ove nominato;
- G. i Comitati di zona.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci, compresi i soci onorari, in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o su sua iniziativa.

E' presieduta dal Presidente o dal Presidente d'Onore.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto, in seconda convocazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, con la partecipazione di almeno 1/5 dei soci iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

Essa deve riunirsi altresì quando ne faccia richiesta scritta al Presidente o al Presidente d'Onore almeno il 15% dei soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale, o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente d'Onore deve convocare l'Assemblea, che poi presiederà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti; in difetto di convocazione del Presidente d'Onore, vi provvederà il Presidente della Associazione che la presiederà.

Spetta, all'Assemblea, deliberare, in via esclusiva, in merito:

- 1) alla elezione del Presidente;
- 2) alla elezione dei Presidenti d'Onore;
- 3) alla elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) alla elezione del Collegio dei probiviri;
- 5) alla elezione del Collegio dei revisori;
- 6) alle modifiche dello statuto;
- 7) alla approvazione di norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto;
- 8) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea --- rappresentanza dei soci

L'Assemblea è convocata mediante invio di lettera o di altro mezzo scelto da chi convoca e ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, almeno otto giorni prima (trenta giorni in caso di rinnovo delle cariche sociali), a tutti i soci con l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell'ordine del giorno da

discutere e deliberare e le indicazioni della eventuale seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire anche nello stesso giorno, in ore successive. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Il socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non ha diritto di voto, e non potrà essere né candidato, né proponente di candidature.

Art. 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con il Consiglio Direttivo, la responsabilità.

Il Presidente è eletto fra i soci ogni due anni; rimane in carica fino alla sua sostituzione e non è eleggibile per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente; la sostituzione costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso.

In caso di morte, dimissioni dalla carica, recesso dall'Associazione, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente si procede ad una nuova elezione, secondo le modalità descritte dall'art. 11.

Art. 11

Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, con due distinte schede, nelle quali ciascun socio può indicare rispettivamente il nominativo di un solo candidato Presidente ed i nominativi di non più di cinque candidati al Consiglio Direttivo.

Sono eleggibili tutti i soci, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 17 e quella di cui successivo comma.

Chi si candida a Presidente non può candidarsi a componente del Consiglio Direttivo e viceversa.

Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate --- per iscritto ed almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea --- al Presidente d'Onore o al Presidente in carica da almeno 15 soci, che non possono sottoscrivere più di una candidatura e debbono contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente, il Presidente d'Onore o il Presidente dell'Assemblea invita i candidati alla Presidenza dell'Associazione ad illustrare i loro programmi e apre la discussione sugli stessi.

Terminata la discussione sono presentate all'Assemblea, da soci o da gruppi di essi,

mozioni o raccomandazioni sui temi discussi.

Successivamente, ciascun candidato Presidente, dichiara quali mozioni o raccomandazioni intende fare specificatamente proprie e da includere nel suo programma.

Le votazioni per eleggere il Presidente sono segrete.

Se i candidati Presidente sono almeno tre, per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio tale maggioranza, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Se i candidati sono meno di tre, è eletto al primo scrutinio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si ripete la votazione.

Chi intende candidarsi a componente del consiglio Direttivo può farlo presentando la sua candidatura al Presidente d'Onore o al Presidente dell'Assemblea fino al momento immediatamente precedente l'inizio delle relative votazioni.

Le votazioni per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo sono segrete, a maggioranza semplice in unico turno: risulteranno eletti gli otto candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero dei voti. Qualora si verificasse che, per l'ultimo posto di componente del Consiglio Direttivo, due o più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, si procederà immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i candidati medesimi.

Art. 12

Presidenti d'Onore

Al fine di celebrare la lunga appartenenza e dedizione alla Associazione, l'Assemblea elegge fra i soci, scelti fra i soci con almeno 10 anni di anzianità associativa e che abbiano precedentemente ricoperto incarichi negli Organi della Camera Penale Veneziana, non più di due Presidenti d'Onore della Associazione.

Il Presidente d'Onore è eletto per la durata di 4 anni ed è rieleggibile, ma perde tale qualifica in caso di cessazione di appartenenza alla Associazione per le ipotesi di cui all'art. 6.

Solo dopo la sua cessazione dall'incarico si potrà procedere alla elezione di altro Presidente d'Onore, comunque mai in numero superiore a due.

Il Presidente d'Onore convoca e presiede le Assemblee di cui agli artt. 8, comma 7°, e 11.

Qualora non sia eletto alcun Presidente d'Onore, la convocazione delle Assemblee di cui all'art. 11 spetta al Presidente; la convocazione e la presidenza delle Assemblee di cui all'art. 8, comma 7°, spettano al Presidente.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di governo dell'Associazione, ed opera nel rispetto dello Statuto, delle direttive della Assemblea e del programma del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, da ulteriori otto componenti eletti tra i soci, che durano in carica due anni e comunque sino alla loro sostituzione, e dai Coordinatori dei Comitati di zona.

Il Presidente nomina tra gli eletti il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo; coordina le commissioni di lavoro. Il Tesoriere viene nominato tra gli eletti dal Consiglio Direttivo e gestisce il patrimonio dell'Associazione; effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali e provvede ai pagamenti, predispose la bozza del bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte del Consiglio Direttivo, deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea, il Consiglio ne coopterà altri fra i soci in sostituzione dei componenti mancanti, seguendo, ove possibile, il criterio del primo dei non eletti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta motivata di un coordinatore di zona.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti (sette se si discute di questioni sulle quali i coordinatori dei comitati di zona hanno diritto di voto) e delibera con il voto della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati componenti del Consiglio Direttivo per tre bienni consecutivi. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dall'Assemblea.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea con le medesime modalità e durata dei candidati al Consiglio Direttivo, ma ciascun socio può esprimere sino a cinque preferenze.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore. I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli

importi determinati annualmente dall'Assemblea.

Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci, in ciò libero nelle forme; esercita la funzione disciplinare infliggendo, se lo ritiene, le seguenti sanzioni:

A) il richiamo orale;

B) la censura scritta;

C) la sospensione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

D) l'espulsione.

Il procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri – in composizione di almeno tre componenti – è autonomo rispetto all'eventuale procedimento avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché rispetto all'eventuale azione giudiziaria.

Il procedimento disciplinare può essere iniziato:

I. su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoicomponenti;

II. su richiesta di uno o più soci;

III. su richiesta del socio interessato.

La contestazione dell'addebito con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione, sarà fatta mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., nella quale l'incolpato sarà citato a comparire avanti il Collegio dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non minore di 10 giorni, per essere sentito a sua difesa.

L'incolpato potrà farsi assistere da un collega.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire documenti e di sentire i testimoni.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate con raccomandata a.r., in copia integrale, entro 15 giorni all'interessato e al Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

L'azione disciplinare deve concludersi inderogabilmente entro un anno dal fatto oggetto di contestazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al titolo IV dell'Ordinamento della professione di Avvocato di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni; deve essere in ogni caso rispettato il principio del contraddittorio ed il diritto dell'incolpato alla difesa.

Art. 15

Collegio dei Revisori

È facoltà dell'Assemblea eleggere un Collegio di revisori dei conti composto da tre componenti effettivi che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge tra i suoi componenti il proprio

Coordinatore.

Il Collegio controlla le attività amministrative e contabili dell'Associazione, riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea mediante relazione scritta da allegarsi al bilancio.

Art. 16

Comitati di Zona

Sono istituiti in Dolo, Chioggia, San Donà di Piave, Comitati di Zona composti dai soci individuati secondo il loro domicilio professionale principale, intendendosi come tale quello indicato nell'Albo; essi eleggono, su convocazione del Presidente, il loro Coordinatore che partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, esercitandovi funzioni consultive, ma con diritto di voto nei casi in cui siano posti all'ordine del giorno tematiche e/o problemi attinenti specificamente all'ambito territoriale delle ex sedi distaccate, e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto.

La convocazione dei Comitati di Zona per l'elezione del Coordinatore dovrà avvenire entro 30 giorni dall'elezione del Presidente della Camera Penale Veneziana, con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima.

Hanno diritto di elettorato attivo, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 17, e passivo, tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa o che, comunque, fossero in regola col pagamento al tempo dell'elezione del Presidente in carica della Camera Penale Veneziana, che abbiano il domicilio professionale principale nel territorio delle ex sedi distaccate di Dolo, Chioggia e San Donà di Piave.

Le candidature per la carica di Coordinatore di Zona devono essere presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione del Coordinatore al Presidente della Camera Penale Veneziana, a pena di inammissibilità.

Le votazioni sono segrete, a maggioranza semplice ed in turno unico.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio presso i seggi allo scadere del termine di apertura dei medesimi.

Risulterà eletto il candidato Coordinatore che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Nel caso due o più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, si ripete la votazione tra di loro in data, luogo ed orario che saranno comunicati e, comunque, entro i successivi 15 giorni.

I Comitati di zona, nel rispetto delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto, e sempre con riferimento a problematiche che caratterizzano l'ambito territoriale della zona, si propongono:

- I. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l'attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;
- II. di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
- III. di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
- IV. di assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promovendo le opportune iniziative;
- V. di riferire agli organi dell'Associazione in ordine alle problematiche dell'esercizio della professione sul territorio, al funzionamento del procedimento penale avanti ai Giudici di Pace ed al funzionamento delle strutture amministrative giudiziarie presenti nel territorio.
- VI. di formulare agli organi dell'Associazione proposte in ordine al perseguimento delle 14 finalità indicate nello statuto.

CAPO IV INCOMPATIBILITA'

Art. 17

Incompatibilità

La nomina del Socio a Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Previdenza Avvocati, del Consiglio Distrettuale di Disciplina o agli organi dell'O.U.A. è incompatibile con la carica di Presidente dell'Associazione, di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori.

Sulle situazioni di incompatibilità delibera il Consiglio Direttivo, dichiarando la decadenza del socio dalla carica sociale rispetto alla quale si è verificato uno dei casi di incompatibilità di cui al comma che precede.

La declaratoria di decadenza dalla carica per incompatibilità, può essere impugnata dal socio interessato, entro trenta giorni da quando ne ha ricevuto comunicazione, avanti al Collegio dei probiviri.

Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dal Collegio, anche a maggioranza.

CAPO V

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – PATRIMONIO

Art. 18

Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

CAPO VI

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

Art. 20

Scioglimento – Liquidazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.

Ultima versione, con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci in data 18 dicembre 2014.